



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87033 - Tel. 0982/400207 - Fax 0982/400185 - Cod. Fisc. 86000310788 - P.I. 01281140788

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. N. 3257 ORDINANZA N° 09 del 19 LUG. 2019

OGGETTO: Istituzione divieto di SOSTA e di TRANSITO veicolare sulla Via Garibaldi, Viale M. Bianchi, Piazza Kennedy, Piazza G. di Tarsia.

Premesso che su richiesta dell'associazione "LE SEPPIE" dove si chiede la chiusura del traffico veicolare con divieto di parcheggio in occasione del concerto di (Tullio De Piscopo) che si terrà giorno 21-07-2019 dove si verifica un incremento del traffico veicolare e che numerosi turisti affollano il Centro Storico di Belmonte Calabro;

Vista la relazione del Resp. della Polizia Municipale, che evidenzia l'opportunità di procedere ad una regolamentazione del flusso veicolare, istituendo delle isole pedonali;

Ritenuto pertanto di interdire la circolare veicolare con divieto di sosta dalle ore 09.00 alle ore 3.00 nei tratti di strada: Via Garibaldi, Piazza Kennedy, Viale Michele Bianchi, Piazza Galeazzo di Tarsia, per giorno 21-07-2019;

Ritenuto infine di disporre la deroga al divieto di transito veicolare nella Via Michele Bianchi per consentire l'accesso da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 7, 4° comma del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Ritenuto di dare attuazione alla modifica, "per breve periodo", del piano del traffico cittadino sostenuta, peraltro, anche dai cittadini residenti nella zona;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell'art. 13, comma 1° della legge 241/90 e ss.mm.

Visti gli articoli 3, 1° comma, n. 2, l'art. 5, 3° comma, l'art. 6, 4° comma lett. b) l'art. 7 comma 3° e 9° del D.Lgs. 285/95 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada)

Visto il regolamento d'esecuzione ed attuazione al nuovo codice della strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 N. 495 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con D.P.R. 16/09/1996 n. 610;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

- di istituire i divieti come sopra menzionati dalle ore 09.00 alle ore 3.00 nei giorni 21- Luglio-2019;
- di autorizzare la deroga all'interdizione al transito veicolare di cui sopra per i mezzi di emergenza per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 7, 4° comma del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
- Di disporre la collocazione di apposita segnaletica;

DEMANDA

- All'Ufficio Tecnico di disporre la collocazione della segnaletica prescritta dal presente provvedimento;
- Al Corpo di Polizia Locale, agli ufficiali della Forza Pubblica di fare osservare la presente ordinanza.

Il suddetto provvedimento entrerà in vigore con l'esposizione della regolamentare segnaletica.

La violazione della presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della strada.

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile del Procedimento
(Magnone Francesco)



Il SINDACO
(Dott. Francesco Bruno)